



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 14 giugno 2011
(OR. en)**

10845/11

**Fascicolo interistituzionale:
2011/0104 (NLE)**

FISC 74

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto

DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO

del

**che autorizza la Romania ad introdurre una misura speciale
in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE
relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto¹, in particolare l'articolo 395, paragrafo 1,

vista la proposta della Commissione europea,

¹ GU L 347 dell'11.12.2006, pag. 1.

considerando quanto segue:

- (1) Con lettere protocollate dalla Commissione il 4 novembre 2009, il 2 luglio 2010, il 26 luglio 2010 e il 20 dicembre 2010 la Romania ha chiesto l'autorizzazione, per un periodo di due anni, a designare come debitore dell'imposta sul valore aggiunto (IVA), in deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, il soggetto passivo destinatario della cessione di alcuni cereali e semi oleosi. Ha precisato che non chiederà una proroga di tale autorizzazione.
- (2) Con lettera del 15 marzo 2011 la Commissione ha trasmesso agli altri Stati membri la domanda presentata dalla Romania. Con lettera del 22 marzo 2011 la Commissione ha comunicato alla Romania di disporre di tutte le informazioni ritenute utili per valutare la richiesta.
- (3) La Romania ha constatato frodi fiscali nel commercio di alcuni prodotti agricoli non trasformati, ossia cereali o semi oleosi. Alcuni operatori, infatti, non versano l'IVA all'erario dopo aver ceduto i loro prodotti, soprattutto quando li hanno acquistati senza pagare l'imposta a monte. I loro acquirenti, tuttavia, conservano il diritto di detrarre l'IVA in quanto sono in possesso di fatture valide.
- (4) Designare come debitore dell'IVA non il fornitore, ma il soggetto passivo destinatario dei beni ceduti costituirebbe una misura temporanea d'urgenza che porrebbe fine a questo tipo di frode. L'applicazione di tale misura speciale per due anni dovrebbe lasciare alla Romania il tempo necessario per introdurre nel settore agricolo misure definitive e compatibili con la direttiva 2006/112/CE in modo da prevenire e combattere questo tipo di frode.

- (5) Per evitare il trasferimento della frode allo stadio della trasformazione dei beni in prodotti alimentari o industriali o ad altri prodotti, occorre tuttavia che la Romania introduca allo stesso tempo misure adeguate in materia di dichiarazione e di controllo e ne informi la Commissione.
- (6) Per fare in modo che la presente misura speciale si applichi unicamente a prodotti agricoli grezzi e per evitare che i soggetti passivi interessati sostengano oneri amministrativi eccessivi o affrontino rischi per la loro sicurezza giuridica, è opportuno utilizzare la nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, relativo alla nomenclatura tariffaria e statistica ed alla tariffa doganale comune¹, per designare i beni oggetto della misura speciale.
- (7) Tale misura speciale è giustificata e proporzionata agli obiettivi perseguiti. Essa è infatti limitata nel tempo e interessa unicamente alcuni beni precisamente designati che non sono di norma destinati ai consumatori finali senza aver subito una trasformazione e hanno formato oggetto di frodi fiscali, con perdite considerevoli di entrate IVA. Tenuto conto dell'entità di tali perdite fiscali, la misura dovrebbe essere adottata il prima possibile.
- (8) Tale misura speciale non modifica l'importo complessivo del gettito IVA della Romania riscosso al momento del consumo finale e non ha un'incidenza negativa sulle risorse proprie dell'Unione provenienti dall'IVA,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

¹ GU L 256 del 7.9.1987, pag. 1.

Articolo 1

In deroga all'articolo 193 della direttiva 2006/112/CE, la Romania è autorizzata a designare come debitore dell'IVA il soggetto passivo destinatario della cessione dei beni indicati di seguito figuranti nella nomenclatura combinata istituita dal regolamento (CEE) n. 2658/87:

Codice NC	Prodotto
1001 10 00	Frumento (grano) duro
1001 90 10	Spelta, destinata alla semina
ex 1001 90 91	Frumento (grano) tenero, destinato alla semina
ex 1001 90 99	Altra spelta e frumento (grano) tenero, non destinato alla semina
1002 00 00	Segala
1003 00	Orzo
1005	Granturco
1201 00	Fave di soia, anche frantumate
1205	Semi di ravizzone o di colza, anche frantumati
1206 00	Semi di girasole, anche frantumati
1212 91	Barbabietole da zucchero

Articolo 2

L'autorizzazione di cui all'articolo 1 è subordinata all'introduzione da parte della Romania di obblighi in materia di dichiarazione e misure di controllo adeguate ed efficaci riguardo ai soggetti passivi che cedono i beni ai quali si applica la suddetta autorizzazione.

La Romania informa la Commissione in merito all'introduzione degli obblighi e delle misure di cui al primo comma.

Articolo 3

Gli effetti della presente decisione decorrono dalla data della notifica.

Essa si applica dal 1° giugno 2011 al 31 maggio 2013.

Articolo 4

La Romania è destinataria della presente decisione.

Fatto a,

Per il Consiglio

Il presidente
